



Brexit

Prospettive e contromisure

Avv. Massimo Fabio, Milano 4 febbraio 2020





Il Periodo Transitorio

1 febbraio - 31
dicembre 2020

Il Periodo Transitorio



A seguito della sottoscrizione dell'accordo di recesso, segue un **periodo transitorio** che si protrarrà fino al 31 dicembre 2020 e che potrà essere rinnovato di comune accordo una sola volta, prima del 1° luglio 2020, per un periodo di uno o due anni.



Durante il periodo transitorio il diritto dell'UE continuerà ad essere applicato integralmente al Regno Unito, **che però non sarà più rappresentato nelle istituzioni Comunitarie, né potrà partecipare al processo decisionale Europeo.**



In particolare, il Regno Unito:

- continuerà ad essere parte dell'unione doganale, del mercato unico e di tutte le politiche dell'UE;
- sarà tenuto a rispettare la politica commerciale dell'UE, pur potendo allo stesso tempo negoziare accordi commerciali con Paesi terzi (i quali potranno entrare in vigore prima della conclusione del periodo transitorio solo previa autorizzazione della stessa UE).



Hard Brexit (No-deal)?

Hard Brexit (No Deal)



DICHIARAZIONI

DAZI

IVA

SITUAZIONE
ATTUALE

- Acquisti e cessioni con il Regno Unito avvengono, senza obblighi dichiarativi né limitazioni.
- Periodicamente, sono presentati gli elenchi riepilogativi su formulario dichiarativo Intrastat, diviso in una parte di rilievo fiscale ed un'altra di rilievo statistico.
- Il movimento delle merci avviene senza alcun controllo da parte delle autorità fiscali.

- Non esistono dazi o altre misure di effetto equivalente negli scambi tra Unione Europea e Regno Unito.
- Le merci sono movimentate senza limitazioni, come conseguenza dell'abbattimento delle frontiere interne al mercato unico europeo, a partire dal 1° gennaio 1993.

- Il sistema è armonizzato tramite direttive UE e applicato conformemente al diritto UE nei singoli Stati membri.
- Le operazioni effettuate costituiscono cessioni intracomunitarie esenti nel paese di origine e acquisti intracomunitari imponibili nel Paese di destinazione, l'imposta è assolta mediante il meccanismo del *reverse charge*.

A PARTIRE DAL
1° GENNAIO 2021

- Acquisti e cessioni con il Regno Unito sono documentate con le dichiarazioni doganali e le fatture, registrate ciascuna nella contabilità dell'impresa.
- Per ogni movimento, operazione per operazione, deve essere presentata una dichiarazione doganale su apposito formulario (DAU).
- Possibili controlli da parte dell'autorità di esportazione o importazione.

- Sulla base della nomenclatura combinata, viene adottata dai due sistemi una tariffa doganale che reca l'importo degli eventuali dazi applicabili per i passaggi di frontiera delle merci.
- I prodotti Inglesi importati nell'UE avranno le stesse tariffe previste per quelli cinesi o statunitensi: è questo il trattamento riservato ai 'Paesi terzi' rispetto all'Unione europea.

- Il sistema non sarà armonizzato a livello di direttiva ed ogni transazione commerciale verrà trattata come una vera e propria esportazione/importazione.
- L'IVA all'importazione si applicherà in dogana con evidenti ed immediati effetti finanziari.

Hard Brexit (No-deal) - Conseguenze



Maggiori formalità doganali



Eventuali errori comportano rilevanti conseguenze, economiche e sanzionatorie, direttamente in capo all'impresa. Necessità di formazione del personale incaricato.

Maggiori controlli doganali



Grandi rallentamenti alle frontiere.
Introduzione di un sistema di documentazione online per la riduzione delle tempistiche per le merci deperibili.



Maggiori controlli sanitari e fitosanitari



Incremento dei costi amministrativi delle operazioni.
Aumento degli adempimenti relativi alla gestione della merce soggetta al rilascio di certificati, licenze, autorizzazioni.

Verifiche di conformità alle norme del Paese di destinazione



Incremento dei costi amministrativi delle operazioni.
Allungamento dei tempi di sdoganamento delle merci, in considerazione della necessità di rilascio di particolari certificati nel paese di destinazione.



Hard Brexit (No-deal)



Al fine di evitare un'impennata improvvisa dei prezzi sui beni di largo consumo, il Governo di Westminster ha pubblicato un piano di emergenza per le tariffe doganali in caso di No-deal per 12 mesi.

Tali misure transitorie comporterebbero, in caso di una *Hard* Brexit, una particolare applicazione tariffaria per i prodotti importati nel Regno Unito dall'UE con il conseguente azzeramento temporaneo dei dazi su circa l'87% dei beni.

In ogni caso, restano protette dai dazi alcune categorie 'sensibili', tra le quali, si menzionano: fogli di alluminio, veicoli automobilistici, banane, bioetanolo, carne e derivati, ceramica e articoli affini, chiodi di garofano e vaniglia, **cacao, grassi e oli, fertilizzanti, pesce, fagioli freschi, fibre di vetro, articoli per la casa, polietilene, pollame, riso, rum, zucchero**, tessuti e abbigliamento, pneumatici e ruote. Inoltre, si applicheranno in ogni caso per la commercializzazione di tutti i beni le formalità doganali.



Hard Brexit (No-deal) - Conseguenze



Dalla data del recesso il Regno Unito diventa un Paese Terzo con il quale non sarà più possibile applicare i **regimi commerciali preferenziali** concordati dall'Unione Europea con i Paesi Terzi.



Merci esportate dall'Unione

In caso di verifica dell'origine delle merci esportate verso un Paese Terzo, gli esportatori possono, su richiesta, dover dimostrare l'origine UE delle merci, tenuto conto che gli apporti provenienti dal Regno Unito non potranno essere considerati come *'contenuto UE'*.



Merci importate nell'Unione

Gli apporti provenienti dal Regno Unito, incorporati in merci ottenute in Paesi terzi con i quali l'Unione ha concordato regimi commerciali preferenziali e successivamente importati nell'Unione, saranno considerati *'non originari'*, in particolare in un contesto di cumulo dell'origine con l'Unione.

Hard Brexit (No-deal) - Novità

Il governo Britannico ha sottoscritto ben 20 accordi internazionali con Paesi *extra* UE, al fine di assicurarsi la prosecuzione dell'efficacia degli accordi di libero scambio conclusi dall'Unione europea.

Tali accordi acquisiranno efficacia automatica in caso di No Deal, attualmente previsto per il prossimo 1 gennaio 2021.



A quella data, se non vi saranno accordi con il Regno Unito, per l'UE, vi sarà chiaramente il rischio concreto di perdere fette di mercato, a favore di quei Paesi che hanno già raggiunto un accordo di libero scambio con il Regno Unito.

Il governo Britannico ha inoltre sottoscritto accordi di mutuo riconoscimento con Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti, mentre è attualmente in corso la trattativa con il Giappone.

Accordi di questo tipo prevedono che ciascuno degli Stati contraenti riconosca le altrui valutazioni di conformità in relazione ai singoli prodotti.



Paesi Andini

Paesi Cariforum

Africa Orientale e
Meridionale
(ESA)

America Centrale

Cile

Paesi ESA

Isole Far-Oer

Islanda e
Norvegia

Israele

Giordania

Libano

Kosovo

Liechtenstein

Marocco

Paesi EPA

Palestina

Unione
Dogonale
dell'Africa
Austriale e
Mozambico
(SACU+M)

Corea del Sud

Svizzera

Tunisia

Hard Brexit (No-deal) - Prospettive e Cautele

**HARD
BREXIT**

Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione che intendono importare od esportare merci dal Regno Unito devono essere in possesso di un codice identificativo denominato EORI.

Per i titolari di partita IVA, il codice sarà composto dal suffisso 'IT' seguito dalla P.IVA; invece, per i soggetti non titolari di partita IVA, il codice corrisponderà al suffisso 'IT' seguito dagli 11 caratteri del codice fiscale.

A tal fine, gli operatori economici potranno registrarsi presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti (art. 9 Reg.to UE n. 952/2013).



- ✓ Gli operatori economici devono valutare se dispongono delle capacità tecniche ed umane necessarie per adempiere alle procedure ed alla normativa doganale, ad esempio in materia di norme di origine preferenziali.
- ✓ Le imprese devono avere cura di ottenere le varie autorizzazioni e registrazioni doganali necessarie nell'attività commerciale e, nel caso, interpellare le Autorità Doganali locali.

Hard Brexit (No-deal) - Prospettive Cautele



La Commissione esorta nuovamente, **nella sesta comunicazione sui preparativi per la Brexit**, tutti i portatori di interesse dell'UE a 27 a prepararsi per un'uscita senza accordo.

In quest'ottica la Commissione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una dettagliata *check-list* con lo scopo di agevolare le imprese che commerciano con il Regno Unito ad ultimare i preparativi in caso di No-deal.



Tra i punti della *check-list*, si menzionano:

- l'etichettatura e contrassegno dei prodotti;
- l'esame della catena di approvvigionamento ed esame dei prodotti 'non originari' dell'UE;
- le norme dell'UE in materia di divieti e restrizioni;
- l'adozione delle misure necessarie per garantire una protezione costante dei diritti di proprietà intellettuale nel Regno Unito;
- lo sviluppo di una pianificazione doganale ampia e dettagliata al fine di mantenere inviolati i rapporti commerciali con gli operatori economici del Regno Unito.



Single Market vs Free Trade Agreements: Negotiations for a new partnership*

* Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

(Brussels, 3.2.2020 COM(2020) 35 final)

Negotiation for a new partnership

— **Free trade Area**

— **Customs cooperation and trade facilitation**

Single Market vs Free Trade



	Single market	Free Trade Agreement
Scope	Indivisible four freedoms: goods, services, capital, persons	No holistic approach: limited opening, varying per area (goods, services, investment, public procurement)
Integration method	Principle of free movement /free Provision	Targeted removal of barriers to trade
	Regulatory union (pooled sovereignty) – Prohibition of restrictions – Harmonisation of rules – Mutual recognition by default	Regulatory autonomy (two separate regulatory spaces) – Access to market requires full compliance with host State rules – Regulatory cooperation on voluntary basis
	Distinct legal order; primacy and direct effect of EU law	International law; no direct effect
Decision-making	Mostly by qualified majority for secondary Legislation	Mutual agreement only
Supervision & enforcement	– Commission, EU regulatory agencies, Member State supervisory authorities, cooperation networks – Court of Justice of EU, Member State Courts	– Joint Committee, specialised committees – State-to-State dispute settlement
Remedies	Compliance, lump sum/penalty payments, damages (to private parties)	Suspension of obligations, compensation

*Slides E.C. - Internal EU27 preparatory discussions on the future relationship: "Free trade agreement"

Single Market vs Free Trade Agreements*



Single market	Free Trade Agreement
— Free movement — EU Customs Union – No customs duties between MS — No quantitative restrictions — Regulatory integration – Harmonised areas: full EU-level harmonisation of product rules and compliance methods – Non-harmonised areas: mutual recognition of national rules — No border controls in intra-EU trade — Integrated regulatory, supervisory, judiciary and enforcement system	— No general free movement; customs controls and procedures — Market access – Most duties/quotas removed over time – UK: aim for zero tariffs/quotas — Access requires full compliance with host state rules – No harmonisation – 'rules on rules')

*Slides E.C. - Internal EU27 preparatory discussions on the future relationship: "Free trade agreement"

Single Market vs Free Trade Agreements*



Single market

- Borderless internal market through EU customs union and internal market
- Mission of EU customs: supervision of international trade **and** implementation of external aspects of internal market
- Union Customs Code
 - Common customs procedures
 - Common Risk Management Framework
 - Trade facilitating measures, e.g. simplified procedures and authorised economic operators
- Union IT systems and databases

Free Trade Agreement

- Customs border: customs controls and procedures apply
- Customs Cooperation to mitigate burden of customs controls and procedures
 - Mutual recognition of authorised trader programmes (Japan, USA)
 - Mutually agreed customs security measures (Switzerland, Norway)
 - Mutual recognition of risk management techniques (USA)
 - Establish channels of communication for exchange of information (China) between customs authorities

*Slides E.C. - Internal EU27 preparatory discussions on the future relationship: "Free trade agreement"



Grazie

Contatti:

Massimo Fabio

Partner, International Trade & Customs
Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG

E: mfabio@kpmg.it

T: +39 06 809631

T: +39 348 2702922

F: +39 06 8077459

Via Adelaide Ristori, 38
00197 ROMA



Dogane 2016



kpmg.com/socialmedia



kpmg.com/app

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").